



REGOLAMENTO CONCESSIONE PATROCINI

Art. 1 DEFINIZIONE

Il patrocinio rappresenta una forma di adesione e sostegno, una manifestazione di apprezzamento della Camera di Commercio ad una iniziativa organizzata da soggetti terzi, ritenuta particolarmente significativa per l'economia del territorio.

E' un riconoscimento che non comporta per la Camera di Commercio alcun obbligo finanziario.

Art. 2 INIZIATIVE OGGETTO DEL PATROCINIO

Il presente regolamento riguarda iniziative, progetti, eventi, ecc. per i quali la Camera di Commercio non sia già coinvolta con l'erogazione di un contributo.

Il patrocinio può essere concesso per iniziative di varia natura (fiere, sagre, mostre, cerimonie, premiazioni, manifestazioni culturali, convegni, progetti didattici e formativi, pubblicazioni, ecc.), nonché anche per iniziative di natura sociale, culturale, umanitaria, ecc. che siano conformi alle finalità della Camera di Commercio che la legge 580/1993 ss.mm.ii. definisce "di supporto e di promozione degli interessi generali delle imprese".

Art. 3 CONCESSIONE

Il patrocinio viene concesso dal Presidente della Camera di Commercio o da un suo delegato.

Ogni 3 mesi verrà comunicato alla Giunta camerale l'elenco delle manifestazioni per le quali si è concesso il patrocinio.

Art. 4 PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA

Il patrocinio può essere richiesto da soggetti collettivi pubblici o privati (enti, istituzioni, associazioni, comitati, ecc.) anche non aventi sede nel territorio della Camera di Commercio, purché promotori di un'iniziativa a favore dello sviluppo economico e/o sociale della comunità delle imprese.

La richiesta di concessione del patrocinio, da trasmettere di norma almeno 30 gg prima dell'evento, dovrà evidenziare:

- La coerenza dell'iniziativa con le finalità istituzionali della Camera, valutata con riferimento agli ambiti generali di attività, alle linee di azione consolidate, ai programmi ed ai progetti dell'Ente;
- La rilevanza qualitativa dell'iniziativa per la comunità locale ed in particolare per il sistema delle imprese;
- La rilevanza quantitativa dell'attività o iniziativa, valutata sulla base di parametri dimensionali (numero di potenziali fruitori) da indicare nella domanda;
- Il carattere pubblico dell'iniziativa, cioè che essa sia aperta al pubblico e accessibile alla generalità dei cittadini (anche previa prenotazione se a numero chiuso);
- Nel caso in cui si tratti di convegni, dibattiti e simili, che sia garantita la pluralità degli interventi e assicurato il confronto tra le diverse opinioni sui temi discussi;
- La significatività e coerenza tra l'iniziativa e l'immagine della Camera, valutata con riguardo alla varietà e alle potenzialità di diffusione del messaggio e degli strumenti di comunicazione da utilizzare.

Art. 5 UTILIZZO

La concessione del patrocinio comporta l'obbligo per il soggetto richiedente di apporre il logo camerale in tutte le forme di diffusione dell'iniziativa: comunicati, manifesti, opuscoli, inviti, ecc., accompagnato dalla dicitura "con il Patrocinio della Camera di Commercio".

L'emblema camerale deve essere apposto in adeguata evidenza e, comunque, con pari rilievo rispetto ad altri eventuali emblemi o loghi di altri Enti pubblici patrocinatori dell'iniziativa, mentre non deve essere apposto vicino a sponsor privati.

ART. 6 INOSSERVANZA

In caso di verifica della mancata osservanza di quanto sopra, la Camera di Commercio si riserva di non patrocinare ulteriori iniziative promosse dallo stesso soggetto.

In caso abusivo del logo camerale o indicazione di patrocinio che non sia stato formalmente concesso, la Camera di Commercio provvederà ad inoltre formale diffida dall'ulteriore utilizzo dei riferimenti camerale.

Nei casi più gravi, previa deliberazione della Giunta camerale, la Camera di Commercio si riserva le azioni ritenute più idonee alla tutela dell'immagine dell'Ente e per il risarcimento di eventuali danni subiti.